



Offerta al pubblico di

Berica**NewPower**

Ricorrente

prodotto finanziario di capitalizzazione (Codice Prodotto 404)

Si raccomanda la lettura della Parte I (Informazioni sull'investimento), della Parte II (Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi effettivi dell'investimento) e della Parte III (Altre informazioni) del Prospetto d'offerta, che devono essere messe gratuitamente a disposizione dell'Investitore-Contraente su richiesta del medesimo, per le informazioni di dettaglio.

Il Prospetto d'offerta è volto ad illustrare all'Investitore-Contraente le principali caratteristiche dell'investimento proposto.

Data di deposito in Consob della Copertina: 28 Marzo 2013.

Data di validità della Copertina: dal 01 Aprile 2013.

La pubblicazione del Prospetto d'offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.

PARTE I DEL PROSPETTO D'OFFERTA - INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

La Parte I del Prospetto d'offerta, da consegnare su richiesta all'Investitore-Contraente, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sull'offerta.

Data di deposito in Consob della Parte I: 28 Marzo 2013 .

Data di validità della Parte I: dal 01 Aprile 2013.

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Berica Vita S.p.A., sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Verona, è società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019:

- Nazionalità Italiana;
- Sede Legale: Via Battaglione Framarin, 18 – 36100 Vicenza, Italia
- Direzione Operativa: Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona – Italia;
- Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni: provvedimento ISVAP n. 2265 del 02.04.2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 09.04.2004;
- Codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Vicenza 03096340249;
- Iscrizione all'Albo delle imprese tenuto dall'IVASS n. 1.00147;
- Telefono: 045 8236811; sito internet www.bericavita.it; indirizzo di posta elettronica bericavita@bericavita.it;

Si rinvia alla Parte III, Sezione A, par. 1 del Prospetto d'offerta per ulteriori informazioni circa la Compagnia ed il relativo gruppo di appartenenza.

2. CONFLITTI DI INTERESSE

Il presente contratto è un prodotto di Berica Vita S.p.A., Società facente parte del Gruppo Cattolica Assicurazioni e partecipata da Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a.

Il collocamento del presente contratto è svolto dagli intermediari indicati nell'Allegato A di cui alla presente Parte III; tali società fanno parte del Gruppo Banca Popolare di Vicenza.

Ad Arca SGR S.p.A., società partecipata da Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., è attualmente affidata la delega di gestione della Gestione "BERICAPITAL".

La Compagnia potrebbe effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa. La Compagnia si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva variazione rilevante circa quanto sopra.

Pertanto il collocamento del presente contratto e la gestione della Gestione Speciale "BERICAPITAL" potrebbero comportare il rischio di un CONFLITTO DI INTERESSI derivante dalla situazione sopra descritta.

La Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse, opererà in modo tale da non recare pregiudizio alcuno all'Investitore-Contraente, impegnandosi a perseguire il miglior risultato possibile e ad assicurare un equo trattamento degli Investitori-Contraenti, avuto anche riguardo agli oneri connessi alle operazioni da eseguire.

La Compagnia è dotata di procedure per l'individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse originate da rapporti di gruppo o da altre operazioni con parti correlate. In particolare, la Compagnia ha istituito un Comitato di Direzione che effettua un monitoraggio periodico della presenza di situazioni di conflitto di interessi.

3. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Berica Vita S.p.A. - Servizio Reclami c/o Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa - Servizio Reclami di Gruppo - Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia) – Telefono 045/8391113 - Fax 045/8372343 - e-mail: reclami@bericavita.it indicando i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente, numero della polizza e nominativo dell'Investitore-Contraente, indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

Il Cliente che voglia chiarimenti, informazioni, richieste di invio di documentazione può rivolgersi a : Berica Vita S.p.A. – Servizio Clienti – Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona – Italia, Telefono 800219191, Fax 045 8372366 E-mail bericavita@bericavita.it.

In caso di necessità di eventuali consultazioni, l'Investitore-Contraente può accedere al sito internet della Compagnia www.bericavita.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nei termini massimi previsti dalla normativa vigente, potrà rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia:

- per questioni attinenti al contratto, all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, telefono 06.421331.

Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali : nome, cognome e domicilio del reclamante; denominazione dell'impresa, dell'intermediario di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index_en.htm.

- per questioni attinenti alla trasparenza informativa, alla CONSOB – Via G.B. Martini, 3 – 00198 Roma, o Via Broletto, 7 – 20123 Milano, telefono 06.84771/02.724201;

Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

B) INFORMAZIONI SUL PRODOTTO FINANZIARIO DI CAPITALIZZAZIONE

4. DESCRIZIONE DEL CONTRATTO E IMPIEGO DEI PREMI

4.1 Caratteristiche del contratto

Il prodotto è destinato a chi desidera costituire, mediante il versamento di un premio unico ricorrente integrabile con versamenti aggiuntivi facoltativi, un capitale rivalutabile annualmente in funzione del rendimento ottenuto dalla gestione interna separata cui il contratto è collegato, al netto della percentuale trattenuta dalla Compagnia. La determinazione di tale rendimento avviene con periodicità mensile. Tale rendimento non può in ogni caso essere inferiore al tasso annuo di rendimento minimo garantito.

Il contratto prevede un tasso annuo di rendimento minimo garantito dell' 1,50% per i primi 5 anni di durata contrattuale. A partire dal 6° anno e con cadenza quinquennale la Compagnia, previa comunicazione da inviare al Contraente, si riserva di modificare detto tasso, per i successivi 5 anni; il nuovo tasso annuo di rendimento minimo garantito non potrà in ogni caso essere superiore al TMG vigente a quella data (tasso annuo massimo di interesse garantibile ai contratti espressi in euro con generica provvista di attivi ai sensi della vigente normativa) oppure inferiore al tasso garantito alla sottoscrizione del presente contratto diminuito dell' 1,50%. La Compagnia comunque garantisce almeno il consolidamento del capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente.

L'eventuale nuovo tasso annuo di rendimento minimo garantito definito a tale epoca si applicherà ai capitali derivanti da premi unici ricorrenti e da eventuali premi unici aggiuntivi versati successivamente alla data di entrata in vigore del nuovo tasso annuo di rendimento minimo garantito e resterà operante fino alla successiva quinta ricorrenza annuale del contratto. Il capitale derivante da versamenti effettuati precedentemente alla data della modifica del tasso annuo di rendimento minimo garantito, continuerà a beneficiare del tasso annuo di rendimento minimo garantito in vigore all'epoca del versamento relativo a ciascun premio.

4.2 Durata del contratto

La durata del contratto è scelta dall'Investitore-Contraente al momento della sottoscrizione della proposta. Tale durata varia da un minimo di 5 anni ad un massimo di 15 anni.

4.3 Versamento dei premi

Il contratto prevede il versamento di un premio unico ricorrente di importo minimo, se versato in un'unica soluzione annuale, pari a 6.000,00 Euro. Se il versamento viene effettuato mensilmente, ciascuna rata di premio non può essere inferiore a 500,00 Euro.

L'Investitore-Contraente può effettuare ulteriori versamenti, a partire dal giorno successivo alla conclusione del contratto, in forma di premi unici aggiuntivi di importo non inferiore a 1.000,00 Euro.

In relazione al prodotto in oggetto, il cumulo dei premi versati comprensivo dei premi unici ricorrenti e degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dallo stesso Investitore-Contraente, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà essere superiore a 1.500.000,00 Euro.

Inoltre per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 5.000.000,00 Euro il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, afferenti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della gestione separata "BERICAPITAL", in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Investitore-Contraente con la Compagnia, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.

Il pagamento del premio unico e dei premi unici aggiuntivi viene effettuato tramite lo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto mediante addebito sul conto corrente intestato all'Investitore-Contraente.

Ai fini della prosecuzione del rapporto assicurativo, nel caso di estinzione del conto corrente presso la Società Collocatrice, l'Investitore-Contraente dovrà darne tempestiva comunicazione alla Compagnia che provvederà a fornire all'Investitore-Contraente stesso le modalità alternative disponibili per il pagamento dei premi unici ricorrenti e premi unici aggiuntivi.

Sospensione e riattivazione dei versamenti.

Effettuato il primo versamento, l'Investitore-Contraente ha la facoltà di sospendere i versamenti su esplicita richiesta scritta, da presentare alla Compagnia – ovvero presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto – prima della data di scadenza della rata dalla quale non intende più pagare, mantenendo tuttavia in vigore il contratto per i capitali corrispondenti ad ognuno dei versamenti effettuati, rivalutati secondo quanto previsto al successivo punto 5.1.

La sospensione riguarda esclusivamente i premi unici ricorrenti.

In qualsiasi momento successivo alla sospensione, l'Investitore-Contraente può riprendere i versamenti, mediante richiesta scritta da presentare alla Compagnia – ovvero presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto – prima della data di scadenza della rata dalla quale intende riprendere i pagamenti. In ogni caso non sarà possibile versare le rate di premio unico ricorrente non pagate durante il periodo di sospensione, sia nell'eventualità che l'Investitore-Contraente abbia comunicato tale volontà, sia nel caso in cui egli si sia limitato a non corrispondere i versamenti senza alcuna esplicita comunicazione scritta al riguardo.

Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, l'Investitore-Contraente ha, altresì, la facoltà di sciogliere il contratto con il riconoscimento del valore di riscatto, di cui al successivo punto 11.

Modifica della rateazione del premio

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza degli effetti del presente contratto, ad ogni ricorrenza annuale dello stesso, l'Investitore-Contraente ha la facoltà di modificare la rateazione dei versamenti, mediante richiesta scritta da presentare alla Compagnia o presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto, prima della ricorrenza annuale.

Modifica dell'importo del versamento

In qualsiasi momento, l'Investitore-Contraente ha la facoltà di modificare l'importo del premio unico ricorrente, mediante richiesta scritta da presentare alla Compagnia o presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto, prima della ricorrenza annuale. Dal momento in cui l'importo del premio unico ricorrente viene modificato, il nuovo valore costituirà l'importo da corrispondere per la durata residua del contratto.

In caso di modifica in diminuzione dell'importo del premio, questo non potrà essere inferiore agli importi minimi previsti.

B.1) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

I premi versati al netto dei costi (c.d. capitale investito) sono investiti in una gestione interna separata.

Tale gestione interna separata che costituisce questa proposta d'investimento finanziario è denominata "BERICAPITAL".

Ad Arca S.p.A., società partecipata da Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., è attualmente affidata la delega di gestione della gestione interna separata.

Codice della proposta di investimento finanziario: 001.

Valuta di denominazione: Euro.

Inizio operatività della gestione interna separata: maggio 2004.

La politica di gestione adottata mira alla redditività e rivalutabilità nel medio e lungo termine del patrimonio in gestione, ottenuto attraverso una ripartizione degli attivi che tenda a minimizzare la volatilità mediante una diversificazione degli investimenti.

Gli attivi sono allocati e gestiti in modo coerente con le finalità della gestione e con un adeguato livello di diversificazione, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività e tenendo conto delle garanzie di rendimento minimo previste dal contratto.

Le scelte di investimento nel comparto degli investimenti a reddito fisso vengono effettuate sulla base delle previsioni circa l'evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti, nonché sulla base dell'analisi dell'affidabilità degli emittenti.

La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).

5. RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE

L'ammontare rimborsato alla scadenza del contratto sarà determinato in base a un meccanismo di rivalutazione del capitale investito che dipende dal rendimento rilevato della gestione interna separata, dall'importo trattenuto a titolo di costi di gestione dell'investimento finanziario e dal tasso di rendimento minimo garantito dalla Compagnia.

Il rendimento riconosciuto all'Investitore-Contraente in base al suddetto meccanismo di rivalutazione (c.d. rendimento consolidato) viene consolidato.

Si rinvia al par. 5.1 per la descrizione dettagliata del meccanismo di rivalutazione.

La rilevazione del rendimento della gestione interna separata avviene con frequenza mensile.

Il consolidamento, ossia il meccanismo in base a cui le maggiorazioni periodiche derivanti dalla rivalutazione del capitale vengono definitivamente acquisite dall'Investitore-Contraente, avviene con frequenza annuale.

Come sopra riportato si evidenzia che la frequenza di rilevazione sarà mensile mentre la frequenza di consolidamento sarà annuale.

Il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento annuo è di dodici mesi di calendario consecutivi (l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1 gennaio fino al 31 dicembre).

Il periodo di rilevazione del rendimento della gestione interna separata è legato alla data di sottoscrizione del contratto, e, quindi, alla data di rivalutazione periodica. Ne discende che il rendimento riconosciuto è influenzato dalla data di rivalutazione periodica del capitale.

Il valore di riscatto è pari al capitale rivalutato fino alla data della richiesta di riscatto sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta di riscatto, al netto degli eventuali costi di rimborso del capitale prima della scadenza indicati alla successiva Sez. C. par. 13.1.3.

5.1 Rivalutazione periodica

I premi versati al netto dei costi di caricamento sono rivalutati periodicamente in base al rendimento consolidato.

Tale rendimento è determinato dal tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione "BERICAPITAL" al netto dell'importo trattenuto dalla Compagnia a titolo di costi di gestione dell'investimento finanziario e in funzione del tasso di rendimento minimo garantito.

La prima rivalutazione relativa ai capitali derivanti da versamenti effettuati tra due ricorrenze annuali successive di polizza, sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la successiva ricorrenza annuale di polizza, in base al tasso di rendimento relativo alla ricorrenza contrattuale.

La rivalutazione del capitale ad una data diversa dalle ricorrenze annuali sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente dall'ultima ricorrenza annuale o dalla data di versamento sino alla data di calcolo, sulla base dell'ultimo tasso di rendimento dichiarato dalla Compagnia.

La componente del tasso annuo di rendimento finanziario rilevato della gestione "BERICAPITAL", diminuito dell'importo trattenuto dalla Compagnia a titolo di costi di gestione sull'investimento finanziario, viene retrocessa all'Investitore-Contraente (c.d. *rendimento retrocesso*) partecipando al meccanismo di rivalutazione.

La modalità di retrocessione consiste in un prelievo in punti percentuali assoluti sul rendimento della gestione interna separata.

Il tasso di rendimento trattenuto dalla Compagnia è pari ad un'aliquota (tasso di rendimento trattenuto) fissa di 1,20%. Tale commissione di gestione corrisponde al margine sul rendimento della gestione interna separata, rilevato come precedentemente indicato, che viene trattenuto dalla Compagnia.

Il contratto prevede un tasso annuo di rendimento minimo garantito dell' 1,50% per i primi 5 anni di durata contrattuale. A partire dal 6° anno e con cadenza quinquennale la Compagnia, previa comunicazione da inviare all'Investitore-Contraente, si riserva di modificare detto tasso, per i successivi 5 anni; il nuovo tasso annuo di rendimento minimo garantito non potrà in ogni caso essere superiore al TMG vigente a quella data (tasso annuo massimo di interesse garantibile ai contratti espressi in euro con generica provvista di attivi ai sensi della vigente normativa) oppure inferiore al tasso garantito alla sottoscrizione del presente contratto diminuito dell' 1,50%. La

Compagnia comunque garantisce almeno il consolidamento del capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente.

L'eventuale nuovo tasso annuo di rendimento minimo garantito definito a tale epoca si applicherà ai capitali derivanti da premi unici ricorrenti e da eventuali premi unici aggiuntivi versati successivamente alla data di entrata in vigore del nuovo tasso annuo di rendimento minimo garantito e resterà operante fino alla successiva quinta ricorrenza annuale del contratto. Il capitale derivante da versamenti effettuati precedentemente alla data della modifica del tasso annuo di rendimento minimo garantito, continuerà a beneficiare del tasso annuo di rendimento minimo garantito in vigore all'epoca del versamento relativo a ciascun premio.

Il confronto tra il rendimento retrocesso ed il tasso di rendimento minimo garantito (c.d. determinazione), avviene con frequenza periodica annua.

Il rendimento riconosciuto periodicamente all'Investitore-Contraente è sempre pari al tasso di rendimento minimo garantito più l'eventuale eccedenza calcolata come differenza tra il rendimento retrocesso alla data di determinazione e il tasso di rendimento minimo garantito.

La Compagnia applica le proprie commissioni mediante prelievo sul rendimento della gestione separata fatto salvo il tasso di rendimento minimo garantito che rimane comunque garantito all'Investitore-Contraente.

Ai fini del calcolo della misura di rivalutazione, il rendimento medio, come determinato al punto 10 del Regolamento, è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade la ricorrenza annuale considerata.

Avvertenza: Ogni rivalutazione periodica attribuita al contratto resta definitivamente acquisita e, pertanto, il capitale maturato al termine di ogni periodo di consolidamento, salvo il caso di riscatto parziale, non può decrescere.

Esempio:

Premio unico ricorrente versato:		6.000,00 €
Costi di caricamento fissi:		24,00 €
Costi di caricamento variabili:		164,34 €
Capitale investito:	$6.000,00 - 24,00 - 164,34 =$	5.811,66 €

Primo anno		
Tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata:		4,62%
Tasso di rendimento effettivamente trattenuto dalla Compagnia:		1,20%
Tasso effettivamente riconosciuto agli Investitori-Contraenti	$4,62\% - 1,20\% =$	3,42%

Capitale rivalutato alla prima determinazione: $5.811,66 + (5.811,66 * 3,42\%) = 6.010,42 €$

Secondo anno		
Premio unico ricorrente (rateazione annuale):		6.000,00 €
Costi di caricamento fissi:		24,00 €
Costi di caricamento variabili:		164,34 €
Capitale investito:	$6.000,00 - 24,00 - 164,34 =$	5.811,66 €
Tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata:		2,00%
Tasso di rendimento effettivamente trattenuto dalla Compagnia:		0,50% (*)
Tasso effettivamente riconosciuto agli Investitori-Contraente	$2,00\% - 0,50\% =$	1,50% (**)

Capitale rivalutato alla seconda determinazione: $6.010,42 + (6.010,42 * 1,50\%) + 5.811,66 + (5.811,66 * 1,50\%) = 11.999,41 €$

(*) nell'esemplificazione l'applicazione del tasso di rendimento minimo garantito comporta la diminuzione del tasso di rendimento effettivamente trattenuto dalla Compagnia dall'1,20% allo 0,50%.

(**) corrispondente al tasso di rendimento minimo garantito.

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali. Si rinvia ai parr. 7 e 8 per informazioni sulla gestione interna separata.

6. ORIZZONTE TEMPORALE D'INVESTIMENTO CONSIGLIATO

L'orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale Investitore-Contraente è pari a 5 anni.

7. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICA DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

L'investimento finanziario è collegato ad una specifica gestione interna separata denominata "BERICAPITAL"

Criteria di composizione del patrimonio della gestione interna separata	
Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione	<p>Gli investimenti della gestione separata sono principalmente rappresentati da Titoli di Stato e obbligazioni negoziate su mercati regolamentati, da O.I.C.R. di natura monetaria e obbligazionaria.</p> <p>È presente anche una contenuta componente investita in azioni e in O.I.C.R. di tipo azionario.</p> <p>E' prevista la possibilità di investire in depositi bancari.</p> <p>Gli investimenti sono principalmente denominati in Euro.</p> <p>La Gestione separata non investe in attività finanziarie riconducibili al medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia.</p>
Aree geografiche	<p>Principalmente Europa; sono possibili investimenti contenuti in altri paesi area OCSE e Paesi Emergenti.</p>
Categoria di emittenti	<p>Gli emittenti sono principalmente stati sovrani, enti sovranazionali, società quotate o società finanziarie da esse controllate, banche ed altre società soggette a vigilanza preventiva.</p>
Politica di investimento	
Stile di gestione	<p>La politica di gestione adottata mira alla redditività e rivalutabilità nel medio e lungo termine del patrimonio in gestione, ottenuto attraverso una ripartizione degli attivi che tenda a minimizzare la volatilità mediante una diversificazione degli investimenti.</p> <p>Gli attivi sono allocati e gestiti in modo coerente con le finalità della gestione e con un adeguato livello di diversificazione, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività e tenendo conto delle garanzie di rendimento minimo previste dal contratto.</p> <p>Le scelte di investimento nel comparto degli investimenti a reddito fisso vengono effettuate sulla base delle previsioni circa l'evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti, nonché sulla base dell'analisi dell'affidabilità degli emittenti.</p> <p>La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).</p>
Specifici fattori di rischio	
Duration	<p>La durata media finanziaria della componente obbligazionaria è pari a 4 anni e 11 mesi.</p>
Rating	<p>Principalmente, gli investimenti del reddito fisso hanno rating classificati investment grade. Sono ammessi investimenti residuali, sotto l'investment grade, con un livello minimo di rating pari a B o senza rating.</p>
Paesi Emergenti	<p>Sono possibili investimenti residuali in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti.</p>
Rischio di cambio	<p>È consentito l'investimento in valute diverse dall'euro e privo di copertura del rischio di cambio.</p>
Società di revisione	
Società di revisione	<p>La Società di revisione incaricata di certificare la gestione è Reconta Ernst & Young S.p.A., Sede legale: Via G.D. Romagnosi, 18/A - 00196 Roma.</p>

La gestione "BERICAPITAL" è disciplinata da apposito Regolamento che viene consegnato su richiesta dell'Investitore-Contraente

8. CRITERI DI VALORIZZAZIONE DEGLI ATTIVI IN PORTAFOGLIO

Il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento annuo è di dodici mesi di calendario consecutivi (l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1 gennaio fino al 31 dicembre).

Avvertenza: Le plusvalenze, le minusvalenze e gli altri flussi di cassa concorrono alla determinazione del rendimento della gestione interna separata solo se effettivamente realizzati sulle attività che la compongono; le attività di nuova acquisizione sono valutate al prezzo di acquisto, mentre quelle già di proprietà della Compagnia sono valutate al prezzo di iscrizione nella gestione interna separata.

Avvertenza: Si evidenzia che, in considerazione delle caratteristiche della gestione interna separata e del meccanismo di calcolo del relativo rendimento, la valorizzazione delle attività che compongono il portafoglio della gestione interna separata non è riferita ai valori di mercato delle medesime e la volatilità dei relativi rendimenti non riflette quella calcolata sulla base del valore di mercato delle attività che lo compongono.

9. RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DEI COSTI

Il pagamento del premio unico ricorrente e dei premi unici aggiuntivi viene effettuato presso lo sportello bancario tramite addebito sul conto corrente intestato all'Investitore-Contraente ed acceso presso la Società Collocatrice. Ai fini della prosecuzione del rapporto assicurativo, nel caso di estinzione del conto corrente presso la Società Collocatrice, l'Investitore-Contraente dovrà darne tempestiva comunicazione alla Compagnia che provvederà a fornire all'Investitore-Contraente stesso le modalità alternative disponibili per il pagamento dei premi unici ricorrenti e premi unici aggiuntivi.

Il contratto prevede il versamento di un premio unico ricorrente di importo minimo, se versato in un'unica soluzione annuale, pari a 6.000,00 Euro. Se il versamento viene effettuato mensilmente, ciascuna rata di premio non può essere inferiore a 500,00 Euro.

È facoltà dell'Investitore-Contraente effettuare, a partire dal giorno successivo alla conclusione del contratto, dei versamenti aggiuntivi, di importo minimo pari a 1.000,00 Euro.

In relazione al prodotto in oggetto, il cumulo dei premi versati comprensivo del premio unico iniziale e degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dallo stesso Investitore-Contraente, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà essere superiore a 1.500.000,00 Euro.

Inoltre per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 5.000.000,00 Euro il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, afferenti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della gestione separata "BERICAPITAL", in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Investitore-Contraente con la Compagnia, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.

I dati riportati sono stati calcolati ipotizzando un importo di premio unico ricorrente pari a 6.000,00 Euro su base annua ed una durata di pagamento premi pari a 5 anni.

La seguente tabella illustra l'incidenza dei costi sull'investimento finanziario riferita sia al momento della sottoscrizione sia all'orizzonte temporale d'investimento consigliato. Con riferimento al momento della sottoscrizione, il premio versato al netto delle spese di emissione previste dal contratto rappresenta il capitale nominale; quest'ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi iniziali rappresenta il capitale investito.

		PREMIO INIZIALE	PREMI SUCCESSIVI
VOCI DI COSTO			
CONTESTUALI AL VERSAMENTO			
A	Costi di caricamento	3,14%	3,14%
B	Altri costi contestuali al versamento	0,00%	0,00%
C	Bonus e premi	0,00%	0,00%
D	Spese di emissione	0,00%	0,00%
SUCCESSIVE AL VERSAMENTO			

E	Costi di caricamento	0,00%	0,00%
F	Commissioni di gestione	0,00%	0,00%
G	Altri costi successivi al versamento	0,00%	0,00%
H	Bonus e premi	0,00%	0,00%
COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO			
I	Premio Versato	100%	100%
M=I-D	Capitale Nominale	100%	100%
N=M-(A+B-C)	Capitale Investito	96,86%	96,86%

Avvertenza: La tabella dell'investimento finanziario rappresenta un'esemplificazione realizzata con riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per un'illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sezione C.

B.2) INFORMAZIONI SUL RIMBORSO DELL'INVESTIMENTO

10. RIMBORSO DEL CAPITALE A SCADENZA

Il capitale alla scadenza contrattuale sarà dato dalla somma dei premi unici ricorrenti e degli eventuali premi unici aggiuntivi versati, al netto dei costi gravanti sul premio di cui alla Sezione C e di eventuali riscatti parziali, rivalutati secondo quanto previsto alla Sezione B.1).

In caso di avvenuta tassazione sui proventi derivanti dalle quote di OICR detenuti, la gestione separata matura il relativo credito d'imposta.

La Compagnia non attribuisce all'Investitore-Contraente i crediti di imposta.

Si rinvia alla Sezione C, par. 13 per l'illustrazione dei costi complessivamente gravanti sul capitale maturato.

11. RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO (C.D. RISCATTO) E RIDUZIONE

Purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, l'Investitore-Contraente può riscattare totalmente o parzialmente il contratto. Il valore di riscatto è uguale al capitale rivalutato fino alla data di esercizio del riscatto sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta di riscatto, al netto dei costi di rimborso del capitale prima della scadenza indicati alla successiva Sez. C. par. 13.1.3.

L'Investitore-Contraente può esercitare anche il diritto di riscatto parziale in presenza delle seguenti condizioni:

- che il capitale riscattato non sia inferiore a 2.500,00 Euro;
- che il capitale residuo non sia inferiore a 2.500,00 Euro.

In tal caso il contratto rimane in vigore per la quota non riscattata.

Qualora non venga rispettato anche uno solo dei limiti predetti, il riscatto parziale non sarà effettuato dalla Compagnia.

Si rinvia alla Sezione D, par. 17 per le informazioni circa le modalità di riscatto.

In caso di avvenuta tassazione sui proventi derivanti dalle quote di OICR detenuti, la gestione separata matura il relativo credito d'imposta.

La Compagnia non attribuisce all'Investitore-Contraente i crediti di imposta.

In caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale l'Investitore-Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato.

12. OPZIONI CONTRATTUALI

Il presente contratto non prevede opzioni contrattuali.

La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa di cui all'Art. 11 delle Condizioni di Contratto.

C. INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

13. REGIME DEI COSTI DEL PRODOTTO

13.1 Costi direttamente a carico dell'Investitore-Contraente

13.1.1 Costi di caricamento

I costi di acquisizione ed amministrazione vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall'importo del premio versato. La Compagnia preleva un costo fisso pari a 24,00 euro per i premi ricorrenti annui, 2,00 euro per i premi ricorrenti mensili. Per i versamenti aggiuntivi tale costo è pari a 15,00 euro.

I costi di caricamento gravanti sul premio versato -al netto dei costi fissi sopra descritti- sono variabili in funzione dell'ammontare dei premi fino allora versati, al netto dei costi fissi sopra descritti, e sono rappresentati nella Tabella A che segue:

Tabella A

Scaglioni di premio (al netto del costo fisso)	Costo percentuale da applicare
Fino a 75.000,00 euro	2,75%
Oltre 75.000,00 euro	2,25%

13.1.2 Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. costi di riscatto)

I costi applicati in caso di riscatto vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dal capitale rivalutato fino alla data di richiesta di riscatto, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta del riscatto.

Tali costi sono variabili in relazione agli anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto.

I costi applicati in caso di riscatto sono rappresentati nella Tabella B che segue.

Tabella B

Data di richiesta del riscatto	Costo per riscatto
Durante il 1° anno	Riscatto non ammesso
Durante il 2° anno	2,00%
Durante il 3° anno	1,50%
Durante il 4° anno	1,00%
Durante il 5° anno	0,50%
Dal 6° anno	Nessun costo

13.2 Costi indirettamente a carico dell'Investitore-Contraente (c.d. costi di gestione dell'investimento finanziario)

Il contratto prevede una commissione di gestione annua come indicato nella successiva Tabella C. Tale commissione di gestione trattenuta dalla Compagnia viene applicata mediante prelievo sul rendimento della gestione interna separata.

Tabella C

Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione	1,20%
---	-------

Il contratto prevede un tasso annuo di rendimento minimo garantito dell' 1,50% per i primi 5 anni di durata contrattuale. A partire dal 6° anno e con cadenza quinquennale la Compagnia, previa comunicazione da inviare all'Investitore-Contraente, si riserva di modificare detto tasso, per i successivi 5 anni; il nuovo tasso annuo di rendimento minimo garantito non potrà in ogni caso essere superiore al TMG vigente a quella data (tasso annuo massimo di interesse garantibile ai contratti espressi in euro con generica provvista di attivi ai sensi della vigente normativa) oppure inferiore al tasso garantito alla sottoscrizione del presente contratto diminuito dell' 1,50%. La Compagnia comunque garantisce almeno il consolidamento del capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente.

L'eventuale nuovo tasso annuo di rendimento minimo garantito definito a tale epoca si applicherà ai capitali derivanti da premi unici ricorrenti e da eventuali premi unici aggiuntivi versati successivamente alla data di entrata in vigore del nuovo tasso annuo di rendimento minimo garantito e resterà operante fino alla successiva quinta ricorrenza annuale del contratto. Il capitale derivante da versamenti effettuati precedentemente alla data della modifica del tasso annuo di rendimento minimo garantito, continuerà a beneficiare del tasso annuo di rendimento minimo garantito in vigore all'epoca del versamento relativo a ciascun premio.

La Compagnia preleva dei costi direttamente dai proventi della Gestione "BERICAPITAL" per bolli e per la revisione annuale da parte della Società di revisione.

13.3 Altri costi

Non sono previsti altri costi.

14. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Non sono previste agevolazioni finanziarie.

15. REGIME FISCALE

Il rendimento finanziario conseguito durante la fase di accumulo viene assoggettato al momento dell'erogazione della prestazione ad imposta sostitutiva IRPEF, secondo quanto stabilito dal Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011 convertito in Legge n. 148 del 14/09/2011.

Qualora il Beneficiario sia un soggetto che esercita attività d'impresa, le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto non costituiscono redditi da capitale bensì redditi d'impresa. Pertanto, ai redditi in esame conseguiti da soggetti che esercitano attività d'impresa non dovrà essere applicata l'imposta sostitutiva. Se le somme corrisposte a persone fisiche o a enti non commerciali sono relative a contratti stipulati nell'ambito dell'attività commerciale, al fine di non applicare l'imposta sostitutiva gli interessati dovranno presentare alla Compagnia una dichiarazione riguardo alla sussistenza di tale circostanza; in tal caso l'imposta sostitutiva non sarà applicata.

Si rinvia alla Parte III, Sezione C, per un dettaglio informativo.

D. INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE E RISCATTO

16. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, REVOCA E RECESSO

16.1 Modalità di sottoscrizione

La sottoscrizione avviene esclusivamente mediante apposito Modulo di proposta facente parte del Prospetto d'offerta.

Il pagamento del premio unico ricorrente e dei premi unici aggiuntivi potrà essere effettuato dall'Investitore-Contraente tramite lo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto mediante addebito sul conto corrente intestato all'Investitore-Contraente ed acceso presso il soggetto che svolge l'attività di intermediazione.

Ai fini della prosecuzione del rapporto assicurativo, nel caso di estinzione del conto corrente presso la Società Collocatrice, l'Investitore-Contraente dovrà darne tempestiva comunicazione alla Compagnia che provvederà a fornire all'Investitore-Contraente le modalità alternative disponibili per il pagamento dei premi unici ricorrenti e premi unici aggiuntivi.

Il contratto è concluso e produce i propri effetti dalle ore ventiquattro della data di decorrenza indicata nella proposta, sempre che sia stato pagato il premio e che la Compagnia non comunichi per iscritto, prima di detta data, il proprio rifiuto a contrarre.

Si rinvia alla Parte III, Sezione B, par. 4, per ulteriori informazioni.

16.2 Modalità di revoca della proposta

Nel periodo antecedente la decorrenza degli effetti del contratto, l'Investitore-Contraente ha la facoltà di revocare la proposta, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Berica Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Canali Bancassicurazione – Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona – Italia.

La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dall'Investitore-Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite lo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto, purché essa sia stata presentata dall'Investitore-Contraente entro i termini sopraindicati.

La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà all'Investitore-Contraente il premio corrisposto.

16.3 Diritto di recesso dal contratto

L'Investitore-Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti dello stesso.

Il recesso si esercita mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Berica Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Canali Bancassicurazione – Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona – Italia.

La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dall'Investitore-Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida.

A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso dell'Investitore-Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare all'Investitore-Contraente il premio corrisposto.

17. MODALITÀ DI RISCATTO DEL CAPITALE MATURATO

L'Investitore-Contraente, per richiedere il riscatto del capitale, anche in misura parziale, deve inviare alla Compagnia lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Berica Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Canali Bancassicurazione – Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona – Italia.

In caso di riscatto parziale, l'Investitore-Contraente deve indicare espressamente nella propria richiesta il capitale che intende riscattare.

La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire tramite lo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto.

Prima di effettuare l'operazione di riscatto, l'Investitore-Contraente può richiedere informazioni circa le modalità, le condizioni dell'operazione e il valore di riscatto a: Servizio Clienti – Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona – Italia, Telefono 800219191, Fax 045 8372366. La Compagnia, non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, invierà all'Investitore-Contraente comunicazione scritta contenente le informazioni relative al valore di riscatto maturato.

Il valore di riscatto può risultare inferiore ai premi versati.

Si rinvia alla Parte III, Sezione B, par. 5, per ulteriori informazioni.

18. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA ATTIVITÀ FINANZIARIE SOTTOSTANTI (C.D. SWITCH)

Non è prevista la possibilità di effettuare switch verso altre gestioni interne separate diverse dall'unica attualmente prevista dal contratto.

Nel caso in cui la Compagnia istituisca nuove gestioni interne separate, o provviste di attivi, in aggiunta alla gestione interna separata "BERICAPITAL" prevista dal presente contratto, verrà concessa all'Investitore-Contraente la facoltà di poter effettuare trasferimenti (switch) e versamenti successivi di premi a favore delle nuove gestioni interne separate o provviste di attivi, previa consegna della relativa informativa tratta dal Prospetto d'offerta aggiornato.

Si rinvia alla Parte III, Sezione B, par. 6, per ulteriori informazioni.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

19. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al contratto si applica la legge italiana.

20. REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO

Il contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana.

21. INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI-CONTRAENTI

La Compagnia comunica tempestivamente all'Investitore-Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Prospetto d'offerta concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto (tra le quali il regime dei costi

e il meccanismo di rivalutazione del capitale), intervenute anche per effetto di eventuali modifiche alle Condizioni di Contratto e alla normativa applicabile.

La Compagnia provvederà ad inviare, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Contratto per la rivalutazione delle prestazioni previste, l'estratto conto annuale della posizione contrattuale contenente le seguenti informazioni minimali:

- a) cumulo dei premi versati dalla conclusione del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento;
- c) valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- d) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- f) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla Compagnia (prelievo sul rendimento della gestione interna separata), tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

In caso di modifica del rendimento minimo garantito, la Compagnia invierà preventivamente all'Investitore-Contraente una comunicazione dell'intervenuta variazione di detto tasso.

La Compagnia comunicherà annualmente all'Investitore-Contraente, entro il mese di febbraio, la Parte II del presente Prospetto, contenente l'aggiornamento dei dati storici di rischio/rendimento relativi alla gestione interna separata che determina la rivalutazione periodica del capitale investito.

In caso di trasformazione del contratto, la Compagnia è tenuta a fornire all'Investitore-Contraente i necessari elementi di valutazione in modo da porlo nella condizione di confrontare le caratteristiche del nuovo contratto con quelle del contratto preesistente. A tal fine, prima di procedere alla trasformazione, la Compagnia consegna all'Investitore-Contraente un documento informativo, redatto secondo la normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita, che mette a confronto le caratteristiche del contratto offerto con quelle del contratto originario, nonché il Prospetto d'offerta (o il Fascicolo in caso di prodotti di ramo I) del nuovo contratto, conservando prova dell'avvenuta consegna.

La Compagnia consegna all'Investitore-Contraente, prima della data di conclusione del contratto, un progetto esemplificativo delle prestazioni in forma personalizzata, illustrante lo sviluppo dei premi, il valore di rimborso a scadenza nonché i valori di riscatto, al netto dei costi, determinati in base alle Condizioni di Contratto sottoscritte ed in conformità alla metodologia di calcolo prevista dall'ISVAP.

Sul sito internet di Berica Vita S.p.A. la Compagnia mette a disposizione, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, il Prospetto d'offerta aggiornato, il rendiconto periodico, il prospetto periodico della composizione ed il regolamento della gestione interna separata.

In caso di necessità di eventuali consultazioni, l'Investitore-Contraente può accedere al sito internet della Compagnia www.bericavita.it

* * *

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

«Berica Vita S.p.A. con sede legale in Via Battaglione Framarin, 18 – 36100 Vicenza, Italia si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto d'offerta, nonché della loro coerenza e comprensibilità».

Il Rappresentante Legale
Carlo Barbera



**PARTE II DEL PROSPETTO D'OFFERTA – ILLUSTRAZIONE DEI DATI
PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI EFFETTIVI
DELL'INVESTIMENTO**

La Parte II del Prospetto d'offerta, da consegnare su richiesta all'Investitore-Contrahente, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sui dati periodici di rendimento dell'investimento finanziario.

Data di deposito in Consob della Parte II: 28 Marzo 2013.

Data di validità della Parte II: dal 01 Aprile 2013.

**DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA
Gestione interna separata BERICAPITAL**

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Tasso di rendimento effettivamente trattenuto dalla Compagnia	Rendimento effettivamente riconosciuto agli Investitori-Contrahenti (*)	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2008	4,15%	1,20%	2,95%	4,46%	3,23%
2009	4,02%	1,20%	2,82%	3,54%	0,75%
2010	3,49%	1,20%	2,29%	3,35%	1,55%
2011	3,82%	1,20%	2,62%	4,89%	2,73%
2012	4,62%	1,20%	3,42%	4,64%	2,97%

(*) Rendimento annuo riconosciuto alle polizze con ricorrenza aprile dell'anno successivo a quello indicato.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Inizio operatività della Gestione Separata: Maggio 2004

Periodo previsto di durata: illimitata.

Patrimonio netto della gestione risultante dall'ultimo rendiconto annuale certificato: 979.449.794 Euro.

Nella tabella di seguito riportata, è data evidenza, della quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto:

Provvigioni percepite in media dagli Intermediari (quota parte dei costi in percentuale)
55,34%

PARTE III DEL PROSPETTO D'OFFERTA – ALTRE INFORMAZIONI

La Parte III del Prospetto d'offerta, da consegnare su richiesta all'Investitore-Contraente, è volta ad illustrare ulteriori informazioni di dettaglio sull'offerta.

Data di deposito in Consob della Parte III: 28 Marzo 2013.

Data di validità della Parte III: dal 01 Aprile 2013.

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Berica Vita S.p.A., società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019

- Sede Legale: Via Battaglione Framarin, 18 – 36100 Vicenza, Italia;
- Direzione Operativa: Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona – Italia;
- Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni: provvedimento ISVAP n. 2265 del 02.04.2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 09.04.2004;
- Codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Vicenza 03096340249;
- Iscrizione all'Albo delle imprese tenuto dall'IVASS n. 1.00147.

Berica Vita S.p.A. è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Verona

Le attività esercitate dalla Società, secondo la classificazione per rami di cui all'art. 2, 1° comma, del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, sono le seguenti:

- Ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana);
- Ramo III (assicurazioni di cui al ramo I le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di OICR o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento);
- Ramo IV (assicurazione malattia e contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità);
- Ramo V (operazioni di capitalizzazione);

Il Gruppo Cattolica è attivo nel settore assicurativo e riassicurativo nei rami vita e danni.

Ferma l'assoluta prevalenza dell'attività assicurativa, nell'ambito del Gruppo sono altresì presenti società operanti nei settori immobiliare e dell'intermediazione finanziaria, nonché società che svolgono attività ausiliarie.

Il capitale sociale della Società è 31.000.000,00 Euro sottoscritto e interamente versato.

Il controllo della Società è esercitato secondo quanto specificato nella seguente tabella.

Soggetto che esercita il controllo	Quota detenuta
Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa	60,00%
Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a.	40,00%

Sono disponibili sul sito internet della Compagnia www.bericavita.it le informazioni societarie e i dati concernenti le generalità, le qualificazioni, l'esperienza professionale, gli incarichi ricoperti dei componenti dell'organo amministrativo, direttivo e di controllo.

Inoltre sul sito internet sono disponibili le informazioni sugli altri prodotti finanziari offerti dalla Società.

2. I SOGGETTI DISTRIBUTORI

Si rinvia all'Allegato di cui alla presente Parte III relativamente all'individuazione della denominazione, forma giuridica, sede legale ed amministrativa principale, se diversa, degli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'art. 109 del D.Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209, che procedono alla distribuzione del prodotto.

3. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Il soggetto incaricato della revisione del bilancio della Compagnia è la Società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., Sede legale: Via G.D. Romagnosi, 18/A - 00196 Roma. L'incarico è stato conferito dall'assemblea dei Soci del 29 aprile 2006 per gli esercizi 2006-2011.

B) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RISCATTO E RIDUZIONE

4. SOTTOSCRIZIONE

La sottoscrizione avviene esclusivamente tramite apposito Modulo di proposta.

Il contratto prevede il versamento di un premio unico ricorrente di importo minimo, se versato in un'unica soluzione annuale, pari a 6.000,00 Euro. Se il versamento viene effettuato mensilmente, ciascuna rata di premio non può essere inferiore a 500,00 Euro.

L'Investitore-Contraente può effettuare ulteriori versamenti, a partire dal giorno successivo alla conclusione del contratto, in forma di premi unici aggiuntivi di importo non inferiore a 1.000,00 Euro.

In relazione al prodotto in oggetto, il cumulo dei premi versati comprensivo dei premi unici ricorrenti e degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dallo stesso Investitore-Contraente, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà essere superiore a 1.500.000,00 Euro.

Inoltre per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 5.000.000,00 Euro il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, afferenti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della gestione separata "BERICAPITAL", in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Investitore-Contraente con la Compagnia, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.

Il contratto è concluso e produce i propri effetti dalle ore 24 della data di decorrenza indicata nella proposta, sempre che sia stato pagato il premio e che la Compagnia non comunichi per iscritto, prima di detta data, il proprio rifiuto a contrarre.

Il pagamento del premio unico e dei premi unici aggiuntivi viene effettuato tramite lo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto mediante addebito sul conto corrente intestato all'Investitore-Contraente.

Ai fini della prosecuzione del rapporto assicurativo, nel caso di estinzione del conto corrente presso la Società Collocatrice, l'Investitore-Contraente dovrà darne tempestiva comunicazione alla Compagnia che provvederà a fornire all'Investitore-Contraente stesso le modalità alternative disponibili per il pagamento dei premi unici ricorrenti e premi unici aggiuntivi.

Sospensione e riattivazione dei versamenti.

Effettuato il primo versamento, l'Investitore-Contraente ha la facoltà di sospendere i versamenti su esplicita richiesta scritta, da presentare alla Compagnia – ovvero presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto – prima della data di scadenza della rata dalla quale non intende più pagare, mantenendo tuttavia in vigore il contratto per i capitali corrispondenti ad ognuno dei versamenti effettuati, rivalutati secondo quanto previsto all'Art. 9 delle Condizioni di contratto.

La sospensione riguarda esclusivamente i premi unici ricorrenti.

In qualsiasi momento successivo alla sospensione, l'Investitore-Contraente può riprendere i versamenti, mediante richiesta scritta da presentare alla Compagnia – ovvero presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto – prima della data di scadenza della rata dalla quale intende riprendere i pagamenti. In ogni caso non sarà possibile versare le rate di premio unico ricorrente non pagate durante il periodo di sospensione, sia nell'eventualità che l'Investitore-Contraente abbia comunicato tale volontà, che nel caso in cui egli si sia limitato a non corrispondere i versamenti senza alcuna esplicita comunicazione scritta al riguardo.

Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, l'Investitore-Contraente ha, altresì, la facoltà di sciogliere il contratto con il riconoscimento del valore di riscatto, di cui all'Art. 10 delle Condizioni di contratto.

Modifica della rateazione del premio

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza degli effetti del presente contratto, ad ogni ricorrenza annuale dello stesso, l'Investitore-Contraente ha la facoltà di modificare la rateazione dei versamenti, mediante richiesta scritta da presentare alla Compagnia o presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto, prima della ricorrenza annuale.

Modifica dell'importo del versamento

In qualsiasi momento, l'Investitore-Contraente ha la facoltà di modificare l'importo del premio unico ricorrente, mediante richiesta scritta da presentare alla Compagnia o presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto, prima della ricorrenza annuale. Dal momento in cui l'importo del premio unico ricorrente viene modificato, il nuovo valore costituirà l'importo da corrispondere per la durata residua del contratto.

In caso di modifica in diminuzione dell'importo del premio, questo non potrà essere inferiore agli importi minimi previsti.

Nel caso in cui la Compagnia istituisca nuove gestioni interne separate, o provviste di attivi, in aggiunta alla gestione interna separata "BERICAPITAL" prevista dal presente contratto, verrà concessa all'Investitore-Contraente la facoltà di poter effettuare trasferimenti (switch) e versamenti successivi di premi a favore delle nuove gestioni interne separate o provviste di attivi, previa consegna della relativa informativa tratta dal Prospetto d'offerta aggiornato.

5. RISCATTO E RIDUZIONE

Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, l'Investitore-Contraente può riscattare anticipatamente il contratto, in conformità con quanto disposto dall'art. 1925 cod. civ., riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto maturato.

Prima di effettuare l'operazione di riscatto, l'Investitore-Contraente può richiedere informazioni circa le modalità e le condizioni dell'operazione a: Berica Vita S.p.A. – Servizio Clienti – Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona – Italia, Telefono 800219191, Fax 045 8372366. La Compagnia, non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, invierà al Contraente comunicazione scritta contenente le informazioni relative al valore di riscatto maturato.

L'Investitore-Contraente potrà esercitare il diritto di riscatto inviando lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Berica Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Canali Bancassicurazione – Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona – Italia.

La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire tramite lo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto.

Il valore di riscatto è pari al capitale rivalutato fino alla data della richiesta di riscatto sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta di riscatto, al netto dei costi di rimborso del capitale prima della scadenza indicati all'Art. 6 a) II) delle Condizioni di contratto.

L'Investitore-Contraente può esercitare anche il diritto di riscatto parziale in presenza delle seguenti condizioni:

a) che il capitale riscattato non sia inferiore a 2.500,00 Euro;

b) che il capitale residuo non sia inferiore a 2.500,00 Euro.

In tal caso il capitale residuo continuerà ad essere rivalutato come indicato ai paragrafi 5 e 5.1 della Sezione B.1) – Parte I del Prospetto d'offerta.

Qualora non venga rispettato anche uno solo dei limiti predetti, il riscatto parziale non sarà effettuato dalla Compagnia.

In caso di riscatto parziale, l'Investitore-Contraente deve indicare espressamente nella propria richiesta il capitale che intende riscattare.

Esiste l'eventualità che il valore di riscatto risulti inferiore ai premi versati.

Si rinvia al Progetto esemplificativo delle prestazioni in forma personalizzata che la Compagnia è tenuta a consegnare all'Investitore-Contraente prima della conclusione del contratto per l'illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto.

6. OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA ATTIVITÀ FINANZIARIE SOTTOSTANTI (C.D. SWITCH)

Non è prevista la possibilità di effettuare switch verso altre gestioni interne separate diverse dall'unica attualmente prevista dal contratto.

Nel caso in cui la Compagnia istituisca nuove gestioni interne separate, o provviste di attivi, in aggiunta alla gestione interna separata "BERICAPITAL" prevista dal presente contratto, verrà concessa all'Investitore-Contraente la facoltà di poter effettuare trasferimenti (switch) e versamenti successivi di premi a favore delle nuove gestioni interne separate o provviste di attivi, previa consegna della relativa informativa tratta dal Prospetto d'offerta aggiornato.

C) REGIME FISCALE

7. IL REGIME FISCALE E LE NORME A FAVORE DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE

Imposta sui premi

I premi del presente contratto sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono soggette alla seguente tassazione:

- Il rendimento finanziario conseguito durante la fase di accumulo viene assoggettato, al momento dell'erogazione della prestazione, alla tassazione di legge vigente, secondo quanto stabilito dal Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011 convertito in Legge n. 148 del 14/09/2011. Attualmente l'imposta sostitutiva dell'IRPEF è pari al 20%. L'imposta è applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l'ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall'art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.

In ogni caso, la tassazione al 20% viene ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi i titoli di Stato, di cui all'art. 31 del D.P.R. 600/73 e le obbligazioni emesse da Stati "white list".

L'art. 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2011 ha determinato le modalità di individuazione delle predette quote di proventi non soggette ad imposta sostitutiva.

Nello specifico, i redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva sono assunti al netto del 37,5% dei proventi riferibili a titoli di Stato. Tali proventi sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito direttamente o indirettamente (tramite fondi) nei titoli medesimi a copertura delle riserve matematiche.

Qualora il Beneficiario sia un soggetto che esercita attività d'impresa, le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto non costituiscono redditi da capitale bensì redditi d'impresa. Pertanto, ai redditi in esame conseguiti da soggetti che esercitano attività d'impresa non dovrà essere applicata l'imposta sostitutiva. Se le somme corrisposte a persone fisiche o a enti non commerciali sono relative a contratti stipulati nell'ambito dell'attività commerciale, al fine di non applicare l'imposta sostitutiva gli interessati dovranno presentare alla Compagnia una dichiarazione riguardo alla sussistenza di tale circostanza; in tal caso l'imposta sostitutiva non sarà applicata.

L'art. 19 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, ha previsto l'applicazione dell'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche.

L'imposta di bollo sarà applicata proporzionalmente all'ammontare rendicontato su ciascuna comunicazione rilasciata dagli intermediari ed ammonta a 1,5 per mille annuo a decorrere dal 2013. L'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, limitatamente alle persone giuridiche, nella misura massima di euro 4.500,00.

Crediti d'imposta

In caso di avvenuta tassazione sui proventi derivanti dalle quote di OICR detenuti, la gestione separata matura il relativo credito d'imposta. La Compagnia trattiene tale credito d'imposta che pertanto non va a beneficio degli Investitori-Contraenti.

Cessione del contratto, pegno e vincolo

L'Investitore-Contraente può cedere a terzi il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta da parte dell'Investitore-Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto o di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

ALLEGATO – PARTE III – ELENCO DEI DISTRIBUTORI

Data di deposito in Consob del Glossario: 28 Marzo 2013.

Data di validità del Glossario: dal 01 Aprile 2013.

Intermediari che procedono alla distribuzione del prodotto:

- Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., Via Battaglione Framarin, 18 – 36100 Vicenza – Italia;
- Banca Nuova S.p.A., Via Giacomo Cusmano, 56 – 90141 Palermo – Italia.



BericaNewPower Ricorrente

Data di Deposito in CONSOB del Modulo di proposta: 28 Marzo 2013.

Data validità del Modulo di proposta: dal 01 Aprile 2013.

Tra le parti sottoscritte viene stipulata la presente polizza denominata "BericaNewPower Ricorrente" regolata dalle Condizioni di contratto di cui al modello MTBERIV158 ED. 03/2013.

Ente	Filiale	Collocatore	Cod.Prodotto
Questionario di adeguatezza/appropriatezza del contratto n.			Numero Polizza
Questionario per l'adeguata verifica della clientela n.			

INVESTITORE - CONTRAENTE

Ragione Sociale	Partita IVA	
Luogo di costituzione	Data di costituzione	
Professione	Sottogruppo	Ramo attività
Indirizzo	Provincia	C.A.P.
Comune	CAB Comune	Cod. paese
Recapito		

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' INVESTITRICE - CONTRAENTE

Cognome e nome	Codice fiscale	
Comune di nascita	Data di nascita	Sesso
Indirizzo	Provincia	C.A.P.
Comune	CAB Comune	Cod. paese
Recapito		

BENEFICIARI

ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO:

DATI TECNICI DI POLIZZA

Gestione interna separata: **BERICAPITAL**

Data di decorrenza	Data di scadenza	Durata	Anni	pari a	giorni
Capitale iniziale del versamento	Euro	Versamento annuo			Euro
Tipo di premio : UNICO	Premio di rata	Euro	Rateazione		

RICORRENTE

Costi gravanti sul premio

DATI IDENTIFICATIVI

Documento di riconoscimento	Tipo documento
Ente emittente e luogo	Data emissione

Luogo e data

Il Collocatore
(firma leggibile)

L'Investitore-Contraente
(Timbro della Società e Firma del Legale
Rappresentante)



BERICA VITA S.P.A. - Direzione generale e sede operativa: Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (Italia) - Numero verde 800 219 191 - E-mail: bericavita@bericavita.it - Sede legale: Via Btg. Framarin, 18 - 36100 Vicenza (Italia) - Codice Fiscale/Partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di Vicenza 03096340249 R.E.A. della C.C.I.A.A. di Vicenza n. 298604 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00147 - Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - Capitale Sociale Euro 31.000.000 interamente versato - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2265 del 2 aprile 2004 G.U. n. 84 del 9 aprile 2004 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - Verona www.bericavita.it

DICHIARAZIONI DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE

L'INVESTITORE-CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO E PRESO VISIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA DI POLIZZA: DELLA SCHEDA SINTETICA DEL PROSPETTO D'OFFERTA, DEL PROGETTO ESEMPLIFICATIVO PERSONALIZZATO E DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO.

L'Investitore-Contraente
(firma leggibile)

L'Investitore-Contraente autorizza la Compagnia ad utilizzare, per l'invio delle comunicazioni in corso di contratto, tecniche di comunicazione a distanza quali internet e la posta elettronica, così come previsto dalla normativa vigente.

L'Investitore-Contraente
(firma leggibile)

Il sottoscritto, con riferimento a quanto disposto dall'art. 1341 del cod. civ. dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui alle Condizioni di Contratto allegate: Art. 10 – Diritto di riscatto.

L'Investitore-Contraente
(firma leggibile)

L'Investitore-Contraente ha la facoltà di ottenere su richiesta da presentare allo sportello bancario, la Parte I, II e III del Prospetto d'offerta e il Regolamento della Gestione Interna Separata.

Diritto di revoca dell'Investitore-Contraente. Nel periodo antecedente la decorrenza degli effetti del contratto, l'Investitore-Contraente ha la facoltà di revocare la proposta, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Berica Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Canali Bancassicurazione – Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona – Italia.

La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dall'Investitore-Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà all'Investitore-Contraente il premio corrisposto.

Diritto di recesso dell'Investitore-Contraente. L'Investitore-Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti dello stesso. Il recesso si esercita mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Berica Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Canali Bancassicurazione – Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona – Italia. La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dall'Investitore-Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida. A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso dell'Investitore-Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare all'Investitore-Contraente il premio corrisposto.

Ente
Questionario di adeguatezza/appropriatezza del contratto n.
Questionario per l'adeguata verifica della clientela n.

Convenzione

Collocatore

Cod.Prodotto
Numero Polizza

Il sottoscritto Investitore-Contraente dichiara di aver ricevuto e preso visione delle Condizioni Contrattuali consegnategli. Accetta integralmente il contenuto delle stesse ove non in contrasto con i dati e le dichiarazioni rese nel presente modulo delle quali, pur se materialmente scritte da altri, riconosce la piena veridicità e completezza anche ai fini del loro utilizzo ai sensi della normativa applicabile in materia di antiriciclaggio. Il sottoscritto Investitore-Contraente dichiara altresì di aver ricevuto l'informativa relativa al trattamento dei dati personali e di aver prestato il consenso al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, ed alla comunicazione degli stessi ai soggetti indicati nell'informativa, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

Luogo e Data

Il Collocatore
(firma leggibile)

L'Investitore-Contraente
(Timbro della Società e Firma del Legale
Rappresentante)

AUTORIZZAZIONE DI PAGAMENTO

Il sottoscritto Investitore-Contraente-titolare, contitolare del seguente c/c bancario, autorizza la Banca ad addebitare sul proprio conto corrente i versamenti relativi alla polizza assicurativa alle scadenze pattuite a favore di Berica Vita S.p.A., senza che vi sia emissione alcuna di lettere contabili.

IBAN: Codice Paese:

Codice di controllo:

CIN:

ABI:

CAB:

Codice Conto corrente:

Giorni Valuta n° _____

Luogo e data

Il Collocatore
(firma leggibile)

Il Contraente/Correntista
(Timbro della Società e Firma del Legale
Rappresentante)

APPENDICE

GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO D'OFFERTA

Data di deposito in Consob del Glossario: 28 Marzo 2013 .

Data di validità del Glossario: 01 Aprile 2013 .

Beneficiario	Persona fisica o giuridica designata in polizza dall'Investitore-Contraente, che può coincidere o no con l'Investitore-Contraente stesso, e che riceve la prestazione prevista dal contratto.
Capitale investito	Parte del premio versato che viene effettivamente investita dall'Impresa di assicurazione nella gestione interna separata/linea/combinazione libera e/o in altra provvista di attivi. Esso è determinato come differenza tra il <i>capitale nominale</i> e i costi di caricamento, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento del premio.
Capitale maturato	Capitale che l'Investitore-Contraente ha il diritto di ricevere alla data di scadenza del contratto ovvero alla data di riscatto prima della scadenza. Esso è determinato in base alla valorizzazione del <i>capitale investito</i> in corrispondenza delle suddette date effettuata secondo le modalità previste dal meccanismo di rivalutazione del capitale.
Capitale nominale	Premio versato per la sottoscrizione di una gestione interna separata/linea/combinazione libera e/o di un'altra provvista di attivi al netto delle <i>spese di emissione</i> .
Capitale rivalutato iniziale	Valore derivante dalla rivalutazione iniziale del capitale investito al momento di sottoscrizione in base al <i>tasso tecnico</i> .
Clausola di riduzione	Facoltà dell'Investitore-Contraente di conservare la qualità di soggetto Investitore-Contraente, per un capitale ridotto (valore di riduzione), pur sospendendo il pagamento dei premi. Il capitale si riduce in proporzione al rapporto tra i premi versati e i premi originariamente previsti, sulla base di apposite – eventuali – clausole contrattuali.
Condizioni di Contratto (o di polizza)	Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di capitalizzazione.
Conflitto di interessi	Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere con quello dell'Investitore-Contraente.
CONSOB	La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) è un'autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica e piena autonomia, la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.
Differimento	Nelle polizze che prevedono una prestazione liquidabile a scadenza, periodo che intercorre tra la conclusione del contratto e la liquidazione del capitale.
Durata contrattuale	Periodo durante il quale il contratto è efficace.
Imposta sostitutiva	Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
Investitore-Contraente	Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con il Beneficiario, che stipula il contratto di capitalizzazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.

ISVAP	Vedi "IVASS".
IVASS (ex ISVAP)	<p>L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.</p> <p>Istituto con la legge n. 135 del 7 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.</p> <p>Ai sensi dell'art. 13, comma 42, della legge n. 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative e' da intendersi effettuato all'IVASS".</p>
Mese	Nel materiale contrattuale per mese si intende convenzionalmente un periodo pari a 30 giorni (per aprile, giugno, settembre e novembre) o 31 giorni (per gennaio, marzo, maggio, luglio, agosto, ottobre e dicembre) o 28 giorni (per febbraio). In caso di anno bisestile febbraio verrà considerato di 29 giorni.
Modulo di proposta	Modulo sottoscritto dall'Investitore-Contraente con il quale egli manifesta all'Impresa di assicurazione la volontà di concludere il contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Orizzonte temporale di investimento consigliato	Orizzonte temporale consigliato di permanenza nell'investimento finanziario. Tale orizzonte, espresso in termini di anni, è determinato in relazione al tempo necessario per recuperare i costi del prodotto avendo riguardo, tra l'altro, al tasso di rendimento minimo garantito previsto.
Proroga	Prolungamento del periodo di efficacia del contratto di capitalizzazione.
Rating o merito creditizio	È un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti. Le principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating sono Moody's, Standard & Poor's e Fitch-IBCA. Tali agenzie prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell'emittente considerato: il rating più elevato (Aaa per Moody's e AAA per Standard & Poor's e Fitch-IBCA) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il rating più basso (C per tutte le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello base di rating affinché l'emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari è rappresentato dal cosiddetto investment grade [pari a Baa3 (Moody's) o BBB- (Standard & Poor's e Fitch-IBCA)].
Recesso	Diritto dell'Investitore-Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Revoca della proposta	Possibilità, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta-polizza), di interrompere il completamento del contratto di assicurazione prima che l'Impresa di assicurazione comunichi la sua accettazione che determina l'acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato (escluse le spese per l'emissione del contratto se previste e quantificate nella proposta).
Ricorrenza annuale	L'anniversario della data di decorrenza del contratto di capitalizzazione.
Rilevanza degli investimenti	Termini di rilevanza (vedi tabella seguente) indicativi delle strategie gestionali della gestione interna separata, posti i limiti definiti nel Regolamento di gestione.

Definizione	Controvalore dell'investimento rispetto al totale dell'attivo della gestione interna separata
Principale	Maggiore del 70%
Prevalente	Compreso tra il 50% e il 70%
Significativo	Compreso tra il 30% e il 50%

Contenuto	Compreso tra il 10% e il 30%
Residuale	Minore del 10%

Riscatto Facoltà dell'Investitore-Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di contratto.

Riserva matematica Importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per fare fronte agli impegni nei confronti degli Investitori-Contraenti assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Scadenza Data in cui cessano gli effetti del contratto.

POLIZZA – DEFINIZIONI

Polizza Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di capitalizzazione.

Polizza con partecipazione agli utili Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto di gestione.

Polizza rivalutabile Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Compagnia ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Compagnia stessa.

Prodotto finanziario di capitalizzazione Prodotto che lega la prestazione dell'Impresa di assicurazione all'andamento di una o più gestioni interne separate (ovvero, meno frequentemente, in via alternativa o complementare, all'andamento di una o più altre provviste di attivi). Tale prodotto consente all'Investitore-Contraente di ottenere a scadenza il rimborso del *capitale investito* maggiorato delle rivalutazioni periodiche riconosciute sulla base del rendimento realizzato dalla/le suddetta/e gestione/i, ed, eventualmente, anche di una rivalutazione iniziale calcolata in base al *tasso tecnico*. Le rivalutazioni riconosciute alla fine di ciascun periodo determinano il capitale iniziale del periodo di rivalutazione successivo, secondo un meccanismo di consolidamento che garantisce l'acquisizione in via definitiva del capitale progressivamente maturato.

Proposta d'investimento finanziario Espressione riferita ad ogni possibile attività finanziaria (ovvero ogni possibile combinazione di due o più attività finanziarie) sottoscrivibile dall'Investitore-Contraente con specifiche caratteristiche in termini di modalità di versamento dei premi e/o regime dei costi tali da qualificare univocamente il profilo di rischio-rendimento e l'orizzonte temporale consigliato dell'investimento finanziario. Laddove un'attività finanziaria (ovvero una combinazione di due o più attività finanziarie) sia abbinata ad appositi servizi/prodotti che comportino una sostanziale modifica del profilo di rischio-rendimento dell'investimento, ciò qualifica una differente proposta d'investimento finanziario.

PREMIO – DEFINIZIONI

Premio aggiuntivo (o estemporaneo) Importo che l'Investitore-Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di capitalizzazione.

Premio periodico Premio che l'Investitore-Contraente si impegna a versare all'Impresa di assicurazione su base periodica per un numero di periodi definito dal contratto. Nel caso in cui la periodicità di versamento dei premi sia annua è anche detto *premio annuo*. Laddove l'importo del *premio periodico* sia stabilito dall'Investitore-Contraente nel rispetto dei vincoli indicati nelle Condizioni di contratto, esso è anche detto *premio ricorrente*.

Premi unico	Premio che l'Investitore-Contraente corrisponde in un'unica soluzione all'Impresa di assicurazione al momento della sottoscrizione del contratto.
Premio versato	Importo versato dall'Investitore-Contraente all'Impresa di assicurazione per l'acquisto del prodotto finanziario-assicurativo. Il versamento del premio può avvenire nella forma del premio unico ovvero del premio periodico e possono essere previsti degli importi minimi di versamento. Inoltre, all'Investitore-Contraente è tipicamente riconosciuta la facoltà di effettuare successivamente versamenti aggiuntivi ad integrazione dei premi già versati.

POLIZZE CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI – DEFINIZIONI

Aliquota di retrocessione	Percentuale del rendimento dell'attività finanziaria sottostante il prodotto finanziario di capitalizzazione che individua il <i>rendimento retrocesso</i> , ossia il rendimento che, nell'ambito del meccanismo di rivalutazione periodica del capitale, concorre a definire il <i>rendimento consolidato</i> , ossia il rendimento che viene riconosciuto in via definitiva all'Investitore-Contraente.
Aliquota trattenuta	Percentuale del rendimento della attività finanziaria sottostante il prodotto finanziario di capitalizzazione che viene trattenuta dall'Impresa di assicurazione.
Composizione della gestione separata	Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
Combinazioni libere	Allocazione del <i>capitale investito</i> tra diverse gestioni interne separate e/o altre provviste di attivi realizzata attraverso combinazioni libere delle stesse sulla base della scelta effettuata dall'Investitore-Contraente.
Combinazioni predefinite (c.d. linee di investimento o linee)	Allocazione del <i>capitale investito</i> tra diverse gestioni interne separate e/o altre provviste di attivi realizzata attraverso combinazioni predefinite delle stesse sulla base di una selezione effettuata dall'Impresa di assicurazione.
Consolidamento	Meccanismo in base a cui l'Investitore-Contraente acquisisce in via definitiva le maggiorazioni periodiche derivanti dalla rivalutazione del capitale.
Conversione (c.d. switch)	Operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento da gestioni interne separate/linee/combinazioni libere ovvero da altre provviste di attivi sottoscritte e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in altre gestioni interne separate/linee/combinazioni libere ovvero in altre provviste di attivi.
Costi di caricamento	Parte del premio versato dall'Investitore-Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa di assicurazione.
Determinazione	Confronto tra il <i>rendimento retrocesso</i> e il <i>tasso di rendimento minimo garantito</i> ai fini del calcolo del <i>rendimento consolidato</i> riconosciuto all'Investitore-Contraente.
Duration	Scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione di flussi di cassa (c.d. <i>cash flows</i>) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.
Estratto conto annuale	Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di capitalizzazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti

alla polizza.

Frequenza di consolidamento	Frequenza con la quale l'Impresa di assicurazione riconosce in via definitiva all'Investitore-Contraente il <i>rendimento consolidato</i> . Ogni rivalutazione periodica attribuita al contratto resta definitivamente acquisita e, pertanto, il capitale maturato al termine di ogni periodo di consolidamento non può decrescere.
Frequenza di determinazione	Frequenza con la quale l'Impresa di assicurazione confronta il <i>rendimento retrocesso</i> con il <i>tasso di rendimento minimo garantito</i> ai fini del calcolo del <i>rendimento consolidato</i> .
Frequenza di rilevazione	Frequenza con la quale l'Impresa di assicurazione rileva il rendimento della gestione interna separata/linea/combinazione libera ovvero dell'altra provvista di attivi.
Fusione di gestioni separate	Operazione che prevede la fusione di due o più gestioni separate tra loro.
Gestione interna separata (o speciale)	Fondo appositamente creato dalla Compagnia e gestito separatamente rispetto alle altre attività della stessa. I premi versati dall'Investitore-Contraente, al netto dei costi applicati, sono investiti in tale fondo.
Misura di rivalutazione	Incremento periodico che viene attribuito al <i>capitale maturato</i> rispetto al periodo precedente. Qualora sia previsto un <i>tasso tecnico</i> , tale misura, applicata al <i>capitale rivalutato iniziale</i> , è determinata scontando al <i>tasso tecnico</i> la differenza tra il <i>rendimento consolidato</i> e il <i>tasso tecnico</i> medesimo.
Periodo di osservazione	Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Prelievo in punti percentuali assoluti	Modalità di prelievo sul <i>rendimento rilevato</i> secondo cui l'Impresa di assicurazione trattiene un margine (c.d. <i>tasso di rendimento trattenuto</i>) e determina in via residuale il <i>rendimento retrocesso</i> .
Prelievo percentuale	Modalità di prelievo sul <i>rendimento rilevato</i> secondo cui il <i>rendimento retrocesso</i> e la quota-parte trattenuta dall'Impresa di assicurazione vengono determinati applicando rispettivamente un'aliquota di retrocessione e un'aliquota trattenuta al <i>rendimento rilevato</i> .
Prospetto annuale della composizione della gestione separata	Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
Provvista di attivi	Attivi destinati alla copertura di impegni assunti dall'Impresa di assicurazione e diversi da gestioni interne separate. Il <i>tasso di rendimento minimo garantito</i> relativo a una provvista di attivi è soggetto ad una disciplina normativa differenziata in relazione alle varie tipologie di provvista.
Regolamento della gestione separata	L'insieme delle norme, che regolano la gestione separata.
Rendiconto annuale della gestione separata	Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Compagnia al contratto.
Rendimento consolidato (anche detto Rendimento Riconosciuto)	Rendimento in base al quale l'Impresa procede alla rivalutazione del capitale alle date di consolidamento previste dalla Condizioni di contratto. Ogni rivalutazione periodica attribuita al contratto resta definitivamente acquisita e, pertanto, il capitale maturato al termine di ogni periodo di consolidamento non può decrescere. Il rendimento consolidato è tipicamente determinato in funzione del rendimento di una o più gestioni interne separate al netto dei costi prelevati

Rendimento finanziario	dall'Impresa di assicurazione e in funzione del <i>tasso di rendimento minimo garantito</i> e della c.d. <i>frequenza di determinazione</i> . Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.
Rendimento retrocesso	Componente del rendimento rilevato che partecipa al calcolo del rendimento consolidato. Essa è tipicamente determinata in via residuale rispetto alla componente del rendimento rilevato trattenuta dall'Impresa di assicurazione.
Rendimento rilevato	Risultato conseguito dalla gestione interna separata/linea/combinazione libera ovvero da altra provvista di attivi.
Rivalutazione minima garantita	Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.
Spese di emissione	Spese fisse (ad es. spese di bollo) che l'Impresa di assicurazione sostiene per l'emissione del prodotto finanziario.
Tasso tecnico	Tasso di rendimento minimo riconosciuto inizialmente al sottoscrittore del prodotto finanziario. L'applicazione di tale tasso al capitale investito determina il valore del c.d. <i>capitale rivalutato iniziale</i> .
Tasso di rendimento minimo garantito	Tasso di rendimento che l'Impresa di assicurazione garantisce sul <i>capitale investito</i> . Può essere applicato (in tutto – e in tale ipotesi coincide con il <i>tasso tecnico</i> – o in parte) ai fini della determinazione del <i>capitale rivalutato iniziale</i> , oppure può essere applicato periodicamente al capitale progressivamente maturato. Il valore massimo che l'Impresa di assicurazione può assegnare al <i>tasso di rendimento minimo garantito</i> è soggetto ad apposita disciplina normativa. Tale disciplina è differenziata in relazione alla circostanza che il prodotto finanziario di capitalizzazione sia legato a gestioni interne separate ovvero ad altre provviste di attivi.
Tasso di rendimento trattenuto	Margine sul rendimento di una o più gestioni interne separate che l'Impresa di assicurazione non retrocede all'Investitore-Contraente e trattiene per sé.